

TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 25 ottobre 2013 n. 1136

Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo quello secondo cui l'Amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'Amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A.

In ossequio ai canoni di buona amministrazione e di leale collaborazione con il cittadino, l'Amministrazione, prima di affermare la propria incompetenza, è tenuta a procedere ad una riqualificazione *ex officio* della domanda presentata dal privato, nel caso in cui sia palese che l'interesse sostanziale ed il bene della vita in concreto perseguiti siano tutelabili proprio attraverso provvedimenti di competenza dell'Amministrazione effettivamente evocata, al di là di eventuali imprecisioni formali dell'istanza presentata dell'interessato che potrebbero indurre a ritenere - ma solo in apparenza e solo in conseguenza di dette imprecisioni formali - la competenza di una diversa Amministrazione o di un diverso organo della stessa Amministrazione.

E' illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura su di una istanza volta ad ottenere il rilascio di libretto personale per licenza di porto di fucile, in un primo tempo ritirato in via cautelativa, a seguito dell'archiviazione del relativo procedimento penale, a nulla rilevando che la istanza è stata indirizzata alla Prefettura piuttosto che alla competente Questura, atteso che i canoni di buona fede e di leale collaborazione con il cittadino avrebbero imposto (e impongono tuttora) alla Prefettura: a) di riqualificare la domanda come volta a conseguire, alla luce di eventi sopravvenuti, non direttamente il rilascio del porto d'armi, ma la *revoca del divieto di detenzione armi* quale atto prodromico per ottenere successivamente (questa volta dalla Questura) *il rilascio del porto d'armi*; b) di trasmettere la pratica alla Questura, in caso di esito positivo del procedimento di revoca del divieto di detenzione, per le valutazioni di competenza in ordine al rilascio del porto d'armi. Ogni diversa opzione interpretativa sarebbe vuotamente formalistica e contraria a principi generali, tenuto altresì conto del fatto che le competenze in materia di detenzione e di porto d'armi appaiono suddivise in modo apparentemente irragionevole - quanto meno nell'ottica del comune cittadino - tra Prefetto e Questore, tanto da rendere scusabili eventuali errori commessi dagli interessati nella formulazione delle proprie istanze, e soprattutto nell'individuazione dell'Autorità a cui rivolgerle.